



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL  
PERSONALE**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**

**Prot. n° 2850**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1279, in data 12 marzo 2009, con il quale è stata concessa alla soc. EngiNe s.r.l., con sede in via Saragat, 8-Viterbo, l'approvazione del sistema denominato "CELERITAS", per il controllo della velocità media fra due sezioni di rilevamento, finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità;

VISTO il decreto n.3504, in data 24 giugno 2011, con il quale è stata concessa alla soc. Engine s.r.l. l'estensione di approvazione del sistema "CELERITAS" a due nuove versioni, denominate "CELERITAS EVO" e "CELERITAS EVO-UL" che si caratterizzano per la presenza di un nuovo sistema di acquisizione video denominato "Vista EnVES04" e di un differente elaboratore, specifico per ciascuna delle due versioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.4773, in data 31 luglio 2013, con il quale è stata concessa alla soc. Engine s.r.l. l'estensione dell'approvazione del sistema CELERITAS EVO e CELERITAS EVO-UL ad una versione denominata CELERITAS EVO 1307, che si caratterizza per la sostituzione del sistema di ripresa denominato "Vista EnVES04" con il sistema "Vista En VES04R", che mantiene la stessa telecamera del precedente sistema abbinata ad un nuovo illuminatore con led di nuova generazione e ad una nuova custodia con vetro di protezione antisfondamento;

VISTO il decreto dirigenziale n.1463, in data 26 marzo 2014, con il quale la soc. EngiNe s.r.l., ha ottenuto l'estensione dell'approvazione del sistema CELERITAS EVO 1307 ad una versione denominata CELERITAS EVO 1308 che si caratterizza per l'utilizzo di un nuovo sistema di elaborazione denominato "EnVES12" ;

VISTO il decreto dirigenziale n.1584, in data 3 aprile 2014, con il quale la soc. EngiNe S.r.l., con sede in via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD", atto al rilevamento delle infrazioni semaforiche ed ai limiti massimi di velocità, ad una nuova versione denominata "EnVES EVO MVD 1309", che si caratterizza per l'utilizzo di un nuovo sistema di elaborazione denominato "EnVES12", in sostituzione del precedente denominato "EnVES 11-UL, e per l'utilizzo del sensore Laser, denominato CMP3, come classificatore di veicoli, limitatamente alla funzione di rilevamento dell'eccesso di velocità;

VISTA la nota in data 5 maggio 2014 con la quale la soc. EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del sistema CELERITAS EVO 1308 ad una nuova versione denominata CELERITAS EVO 1308L che si caratterizza per l'utilizzo anche del sensore Laser, denominato CMP3, come classificatore di veicoli, già approvato con il decreto dirigenziale n.1584 del 3 aprile 2014

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

## **D E C R E T A**

- Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema denominato "CELERITAS EVO 1308", per il controllo della velocità media fra due sezioni di rilevamento, finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, prodotto dalla soc. EngiNe s.r.l., con sede in via Vittorio Veneto 15-Viterbo, alla versione denominata "CELERITAS EVO 1308L", che si

caratterizza per l'utilizzo anche del sensore Laser, denominato CMP3, come classificatore di veicoli. Restano valide le prescrizioni contenute negli artt.2 e 3 del decreto dirigenziale n.3504 in data 24 giugno 2011.

- Art.2. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione apparati CELERITAS EVO 1308L della Società EngiNe s.r.l. nella versione depositata presso questo Ufficio.
- Art.3. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e ai prototipi depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.1279 del 12 marzo 2009, del decreto n.3504 del 24 giugno 2011, del decreto n.4773 del 31 luglio 2013, del decreto n.1463 in data 26 marzo 2014 e del presente decreto.

17/06/2014

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**